

**Proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia, C. 1827 Silvestri.
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Proposte di emendamento al testo unificato adottato come base**

Proposte emendative della coalizione #Lobbying4Change

Art 1., comma 1 a “svolta dai rappresentanti di interessi particolari”
aggiungere anche un riferimento agli “interessi generali”

Relazione illustrativa

L'interesse rappresentato nel contesto delle attività di lobbying è evidentemente anche di carattere generale, come peraltro già evidenziato nell'articolo 2, comma 1, lettera b.

Art 2., comma 1, lettera b, sostituire “anche non generale ed anche di natura non economica” con “*generale e particolare*”

Relazione illustrativa

Un mero miglioramento formale e di chiarezza nel definire la pluralità degli interessi rappresentati.

Art. 4., comma 1: “Il Registro è tenuto in formato digitale” suggeriamo di aggiungere un riferimento al formato “*opendata*”. Inoltre “Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali” suggeriamo di sostituire con: “Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico tramite lo SPID, CIE e altre forme già in uso presso la Pubblica Amministrazione”.

Relazione illustrativa

Riteniamo importante inserire questo riferimento specificando che il registro debba essere in formato open data con licenza libera che permetta un facile riutilizzo dei dati da parte di ricercatori, giornalisti, cittadini e da strumenti automatici di lettura dei dati. Inoltre riteniamo sia più veloce utilizzare strumenti come lo SPID, CIE o altre forme già in uso presso la Pubblica Amministrazione senza dover generare nuove credenziali apposite.

Art. 4., comma 6 al primo periodo, dopo “presente legge”, aggiungere “*per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica*”. Al secondo periodo, dopo “funzionamento del Registro”, aggiungere “*ad esito della procedura di consultazione pubblica*”

Relazione illustrativa

La consultazione permetterebbe ai portatori d’interessi di segnalare tempestivamente eventuali criticità nella struttura del Registro. Ad esempio difficoltà all’atto dell’iscrizione.

Art.5., comma 1 sostituire “aggiorna quotidianamente l’elenco degli incontri svolti nel giorno precedente” con “aggiorna settimanalmente l’elenco degli incontri svolti nella settimana precedente”.

Relazione illustrativa

Pensiamo sia operativamente difficile aggiornare giornalmente le agende. Inserendo una cadenza settimanale si consente ai portatori d’interessi e alle istituzioni di snellire gli oneri burocratici e si dà il tempo per pubblicare tutti i contributi trasmessi ai decisori pubblici in forma scritta in modo tale da garantire una maggiore trasparenza.

Art.9: sarebbe equo introdurre una previsione anche per i decisori pubblici: “divieto di incontrare portatori d’interessi non iscritto al Registro”.

Relazione illustrativa

Crediamo che anche i decisori pubblici vadano responsabilizzati disincentivando gli incontri con i portatori d’interessi non iscritti all’apposito registro.

Art. 10 Sugeriamo di integrare la piattaforma ParteciPa, lanciata dal governo poco più di un anno fa proprio per “centralizzare” le consultazioni pubbliche indette dalle diverse amministrazioni. Si limiterebbero i costi e gli impegni a capo delle amministrazioni e si utilizzerebbe una tecnologia già esistente.

Inoltre al comma 1 sostituire “può indire una procedura di consultazione” con “*indice una procedura di consultazione*”.

Al comma 5 aggiungere: “*Il decisore pubblico provvede altresì alla pubblicazione dei contributi ricevuti dai rappresentanti di interessi nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.*”

Relazione Illustrativa

In merito alle procedure di consultazione pensiamo sia utile utilizzare la piattaforma già esistente ParteciPa. Su questa piattaforma si può restringere l’accesso a determinate consultazioni permettendo quindi un accesso solo alle categorie degli iscritti. Inoltre,

crediamo vada introdotto un obbligo per le amministrazioni di istruire tassativamente consultazioni e pensiamo che i contributi ricevuti vadano resi disponibili in modo da rendere trasparente il processo.

Art. 11 inserire punto 9: “sono previste sanzioni di tipo reputazionale a carico del decisore pubblico in caso di mancata e ingiustificata rendicontazione degli incontri nell’agenda pubblica”.

Relazione Illustrativa

Al momento il testo prevede sanzioni soltanto nei confronti dei portatori d’interessi, ma affinché il Registro sia effettivamente obbligatorio è bene inserire delle sanzioni reputazionali nei confronti dei decisori pubblici che non rispettano le regole.

Art.12., aggiungere al comma 1 il seguente periodo: *”Il Registro pubblico per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi di cui all’articolo 4 sostituisce ogni altro Registro o elenco per l’iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Camere, le Amministrazioni centrali, le Autorità indipendenti e gli enti territoriali”*

Relazione illustrativa

Riteniamo necessario sottolineare che la proposta di legge detti una disciplina unica applicabile a tutti i livelli di governo. Pertanto, si precisa che il Registro pubblico istituito dall’art. 4 della presente legge si intende come Registro unico nazionale, valido per la rendicontazione delle attività di rappresentanza di interessi a tutti i livelli, andando a sostituire tutti i Registri in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo già istituiti dalle Camere, dalle Amministrazioni centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti territoriali.

Per la coalizione Lobbying4Change:

Federico Anghel , federico@thegoodlobby.it, 349 528 0928

Fabio Rotondo, fabio@thegoodlobby.it, 333 882 6872

